

STATUTO  
DELLA  
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
“KARMA DECHEN YANGTSE”



**Indice:**

Art. 1	Origine e storia dell'Ente .....	2
Art. 2	Denominazione e sede .....	2
Art. 3	Finalità .....	2
Art. 4	Attuazione delle finalità .....	3
Art. 5	Il Patrimonio .....	4
Art. 6	Esercizio finanziario .....	5
Art. 7	Organi della Fondazione .....	6
Art. 8	I Fondatori e i Partecipanti.....	6
Art. 9	Responsabilità dei Fondatori e dei Partecipanti.....	8
Art. 10	Il Comitato dei Fondatori .....	8
Art. 11	L'Assemblea dei Partecipanti .....	10
Art. 12	Adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti .....	10
Art. 13	Il Consiglio di amministrazione .....	11
Art. 14	Poteri del Consiglio di Amministrazione .....	12
Art. 15	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	13
Art. 16	Il Presidente e il Vicepresidente.....	14
Art. 17	I Maestri .....	14
Art. 18	Il Revisore legale.....	14
Art. 19	Modifiche statutarie – Trasformazione, fusione, scissione .....	14
Art. 20	Estinzione e liquidazione .....	15
Art. 21	Disposizioni generali.....	15

## Art. 1 Origine e storia dell’Ente

- 1.1 L’ente FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “KARMA DECHEN YANGTSE” (di seguito, la “**Fondazione**” o l’“**Ente**”) è costituita per volontà dei fondatori Associazione “Karma Dechen Yangtse” (di seguito, l’“**Associazione Karma**”), con sede in località Bordo di Viganella, Comune di Borgomezzavalle, in Provincia di Verbania (VB) e la “Cooperativa Bordo” (la “**Cooperativa Bordo**”) con sede in Berna, Stopfenackerstr 72, Svizzera (di seguito, insieme, i “**Fondatori**”).
- 1.2 La Fondazione è un’organizzazione confessionale associata all’Unione Buddhista Italiana, ente religioso riconosciuto con d.p.r. del 3.01.1991, e aderisce all’organizzazione internazionale Bodhi Path, che federa centri buddhisti del lignaggio ‘Karma Kagyu’, fondata da Kunsig Shamar Rinpoche (1952- 2014). La Fondazione, in particolare, è tesa allo sviluppo spirituale del buddhismo e attiva prevalentemente nel villaggio di Bordo di Viganella, Comune di Borgomezzavalle (VB) (il “**Villaggio**”), e trae origine dalla comune volontà dei Fondatori di destinare stabilmente il Villaggio al sostenimento e alla promozione della religione buddhista e attività volte allo sviluppo della consapevolezza e della crescita personale in accordo con le finalità della Fondazione.

## Art. 2 Denominazione e sede

- 2.1 Per origine, scopo e natura, la Fondazione deve essere qualificata come una fondazione di partecipazione riconosciuta di diritto privato. La Fondazione è denominata “KARMA DECHEN YANGTSE”, al fine di rendere doveroso omaggio alla tradizione “Karma Kagyu”, sotto l’autorità di Thaye Dorje, il 17° Gyalwa Karmapa.
- 2.2 La Fondazione ha sede legale e principale nella località di Bordo di Viganella, Comune di Borgomezzavalle (VB). Eventuali sedi operative e secondarie potranno essere istituite, anche al di fuori del territorio italiano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 3 Finalità

- 3.1 La Fondazione non ha finalità di lucro, ma si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale e di solidarietà sociale anche al di fuori dell’ambito territoriale della Regione Piemonte, promuovendo iniziative per lo sviluppo spirituale della persona secondo gli insegnamenti del buddhismo nonché per la diffusione e promozione della religione buddhista e, in particolare, della tradizione tibetana Karma Kagyu, nello spirito dei Tre Gioielli e delle Quattro Nobili Verità.
- 3.2 Nel perseguire la sua missione, la Fondazione stessa si ispira ai principi della religione buddhista, pur senza attuare discriminazione alcuna nei confronti di altre religioni. La base della condotta buddhista si identifica nell’atteggiamento di non nuocere agli altri, essere tolleranti e, senza perseguire interessi personali, fare tutto ciò che aiuta gli individui e la società a sviluppare la pace, la compassione e il rispetto. Su questa base, la Fondazione intende sostenere forme di impegno sociale e umanitario. La Fondazione si prefigge così di contribuire alla ricchezza culturale della società europea attraverso la comunicazione e la pratica sincera e viva dell’insegnamento buddhista.

- 
- 3.3 Tutte le attività, sia gestite direttamente dalla Fondazione, sia svolte in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, dovranno osservare gli indirizzi e gli orientamenti propri della dottrina buddhista.
- 3.4 Nel perseguire le proprie finalità istituzionali esclusivamente di solidarietà sociale e di interesse generale, la Fondazione intende in particolare:
- (a) diffondere, sostenere e promuovere la religione buddhista e, in particolare, la tradizione tibetana Karma Kagyu, nello spirito dei Tre Gioielli e delle Quattro Nobili Verità;
  - (b) diffondere l'insegnamento buddhista teorico e la pratica della meditazione;
  - (c) far uso dell'insegnamento buddhista in tutte le situazioni della vita quotidiana.
  - (d) promuovere attività di dialogo interculturale e interreligioso, ritiri, corsi e seminari di meditazione.
- 3.5 È fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei Fondatori, o di amministratori, dipendenti, e altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione della Fondazione, o che alla stessa siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera, nonché di quanti abbiano promesso o effettuato erogazioni liberali in favore della Fondazione. Il presente divieto è esteso altresì ai congiunti e ai parenti o affini fino al quarto grado dei soggetti sopra indicati.

#### **Art. 4 Attuazione delle finalità**

- 4.1 Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari.
- 4.2 In particolare, la Fondazione dovrà realizzare le proprie finalità istituzionali attraverso l'esercizio e, soprattutto, tramite:
- (a) l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi di meditazione, cerimonie e feste collettive;
  - (b) la promozione della meditazione individuale e collettiva e i ritiri;
  - (c) l'invito dei Ministri di culto buddhista per brevi e lunghi periodi;
  - (d) il contributo al dialogo tra le religioni, in particolare con le altre tradizioni buddhiste.
  - (e) la promozione delle attività di conservazione degli insegnamenti buddhisti, nelle loro lingue originali, favorendone lo studio, la pratica e la completa comprensione;
  - (f) la produzione e la pubblicazione di testi, libri, registrazioni, video ecc. con contenuto buddhista con scopi filosofici e culturali e per la divulgazione verso un pubblico più ampio;
  - (g) la costruzione e la conservazione di monumenti religiosi buddhisti (stupa, mandala in marmo ecc.).
- 4.3 La Fondazione potrà svolgere, inoltre, tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti previsti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali. In particolare, e a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

- a) contribuire all'organizzazione di attività di studio, congressi, convegni, simposi, e riunioni su argomenti connessi e affini agli scopi istituzionali;
- b) sviluppare scambi culturali e promuovere e/o concludere contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici, Università, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità;
- c) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campagne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nonché promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sovventori;
- d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via non esaustiva, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di superficie, la locazione, l'assunzione in concessione o il comodato di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o posseduti a qualsiasi titolo;
- g) promuovere, costituire e/o concorrere a costituire, sempre in via accessoria e strumentale, in via diretta o indiretta, enti di ogni tipo, anche società di persone, di capitali e cooperative, nonché partecipare in o concludere accordi con soggetti, pubblici e privati con scopi connessi e accessori rispetto alle proprie finalità;
- h) costituire uno o più patrimoni destinati nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.4 Tutte le attività della Fondazione dovranno essere realizzate secondo criteri di sana gestione economica, curando il sostanziale equilibrio finanziario delle risorse, e di trasparenza.

## Art. 5 Il Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione (il "**Fondo di Dotazione**") e dal fondo di gestione (il "**Fondo di Gestione**").

5.2 Il **Fondo di Dotazione** è costituito dal patrimonio iniziale conferito e dagli impegni assunti dai Fondatori all'atto di costituire la Fondazione, inclusa la concessione di immobili in comodato gratuito, e potrà essere altresì alimentato e costituito nel tempo da:

- a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b) elargizioni fatte da soggetti, pubblici e privati, inclusi enti *no profit*, con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;

- c) rendite e proventi non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- d) contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici, e accettati dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Il **Fondo di Gestione**, attraverso il quale la Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali, è costituito e alimentato dalle seguenti entrate:

- a) quote e beni o servizi conferiti dai Partecipanti, nei termini e nei modi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) corrispettivi per le prestazioni e i servizi offerti;
- c) rendite del Fondo di Dotazione;
- d) versamenti o conferimenti dei Partecipanti e contributi di simpatizzanti;
- e) oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento dei fini istituzionali dell'Ente;
- f) contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche quale corrispettivo di prestazioni convenzionate;
- g) diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell'ambito di attività istituzionali;
- h) acquisti e acquisizioni ritenuti opportuni, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- i) corrispettivi derivanti da alienazioni di beni, mobili o immobili, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio, per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- j) ogni altro incremento derivante da attività istituzionali, anche strumentali e connesse.

5.4 Nelle forme previste dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione con parte delle entrate tratte dal Fondo di Gestione.

5.5 Il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere esclusivamente utilizzati e investiti per il perseguimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto strumentali alle stesse.

5.6 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio, durante la vita della Fondazione, in favore dei Fondatori, di Amministratori, Partecipanti, lavoratori, collaboratori, o altri, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Art. 6 Esercizio finanziario**

6.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

6.2 Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e , deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'an-

damento della gestione della Fondazione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione del Revisore Legale.

- 6.3 Il bilancio deve essere approvato dal Comitato dei Fondatori entro il 30 aprile di ogni anno.

## **Art. 7 Organi della Fondazione**

- 7.1 Sono organi della Fondazione:
- a) Il Comitato dei Fondatori;
  - b) l'Assemblea dei Partecipanti;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Presidente e il Vicepresidente;
  - e) i Maestri;
  - f) il Revisore Legale.

## **Art. 8 I Fondatori e i Partecipanti**

- 8.1 I "Fondatori" sono l'Associazione Karma e la Cooperativa Bordo, e agiscono per il tramite del rispettivo legale rappresentante o di persona da questi espressamente delegata. I Fondatori sono titolari dei diritti rispettivamente previsti dal presente Statuto e contribuiscono a costituire il patrimonio della Fondazione.

La Cooperativa Bordo si impegna a: (i) concedere in godimento alla Fondazione gli edifici e gli immobili del Villaggio (gli "Immobili"), attualmente in proprietà della Cooperativa Bordo, , concludendo a tal fine un contratto di comodato immobiliare di durata preferibilmente pluridecennale e impegnandosi in ogni caso a rinnovarlo per pari durata alla scadenza, per tutto il tempo in cui la Cooperativa Bordo sarà Partecipante della Fondazione, (ii) dedicare le proprie risorse per la ristrutturazione e manutenzione del Villaggio; nonché (iii) destinare irrevocabilmente gli Immobili a tale finalità e, e nel caso in cui la Cooperativa Bordo dovesse essere messa in liquidazione o dovesse estinguersi, fare in modo che gli stessi Immobili siano devoluti in via esclusiva e irreversibile alla Fondazione, a condizione che la Fondazione sia in grado di assumersi i rimanenti oneri finanziari della Cooperativa Bordo e liquidare ai soci della stessa Cooperativa Bordo le rispettive quote.

In caso di dissenso nell'esercizio di diritti e prerogative riconosciute dallo Statuto a entrambi i Fondatori, la volontà della Cooperativa Bordo dovrà ritenersi prevalente. Qualora uno dei due Fondatori venga meno, per qualsiasi motivo, i diritti e le prerogative previste dallo Statuto in favore dei Fondatori saranno trasferite e consolidate in capo all'unico Fondatore superstite. I Fondatori potranno designare, in qualunque momento, per il tempo in cui entrambi i Fondatori saranno venuti meno, una o più persone, fisiche o giuridiche, destinate a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto, e così in perpetuo. Al venir meno, per qualsiasi motivo, di entrambi i Fondatori (o di chi sia già subentrato a ciascuno di essi) le prerogative e i diritti previsti dallo Statuto saranno automaticamente trasferiti in capo alla/e persona/e designata/e a succedere in tali prerogative e diritti, senza necessità di ulteriori adempimenti.

- 8.2 I Fondatori sono affiancati dai Partecipanti, i quali si distinguono in tre categorie: "Partecipanti Fondatori", "Partecipanti Sostenitori" e "Partecipanti Onorari".

- 8.3 Sono “*Partecipanti Fondatori*” i soggetti - persone fisiche ed enti, pubblici e privati – che si siano obbligati a versare una somma in denaro, secondo le modalità specificamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione e che ne facciano richiesta. Potranno acquisire la qualifica di “*Partecipanti Fondatori*” i soci della Cooperativa Bordo che destineranno l'intera loro quota alla Fondazione.
- 8.4 Sono “*Partecipanti Sostenitori*” i soggetti - persone fisiche ed enti, pubblici e privati – che si siano obbligati a versare una somma annua in denaro, secondo le modalità specificatamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e a favorire la crescita e lo sviluppo della Fondazione, attraverso la partecipazione ai corsi, l'uso delle strutture residenziali in uso alla Fondazione, il lavoro materiale per il benessere del luogo. L'adesione si perfeziona automaticamente al momento della presentazione della domanda di ammissione e al versamento della somma di denaro e l'iscrizione nel libro dei *Partecipanti Sostenitori*, e deve essere rinnovata di anno in anno. I Partecipanti Sostenitori possono essere altresì distinti in ‘juniores’ (sotto i 12 anni) e ‘studenti’ (da 12 a 20 anni). I Partecipanti Sostenitori decadono naturalmente in caso di mancato rinnovo dell'adesione.
- 8.5 Sono “*Partecipanti Onorari*” i soggetti - persone fisiche ed enti, pubblici e privati - che, su proposta dei Fondatori, depositata presso la segreteria della Fondazione, ovvero su proposta del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti, siano stati ammessi alla Fondazione, per la durata di uno o più anni, a fronte di un significativo contributo alla realizzazione delle finalità istituzionali, tramite conferimenti, elargizioni, attività, servizi o prestazioni professionali, anche su base periodica, nei termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Questa categoria non ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei Partecipanti e non gode di altri diritti, ma è informata delle attività della Fondazione. Sono Partecipanti Onorari a vita i Maestri di Dharma, il 17° Karmapa Trinley Thaye Dorje, Kunsig Shamar Rinpoche e Lama Jigme Rinpoche.
- 8.6 Qualora un Partecipante violi il presente Statuto ovvero non adempia agli obblighi e ai doveri previsti dal medesimo, il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta e in contraddittorio con il diretto interessato, può sospendere i diritti, fin quando la violazione persista, ovvero può deliberarne esclusione. L'esclusione può essere disposta soltanto per gravi motivi, tra i quali rientrano espressamente:
- a) il mancato pagamento della quota, ovvero il mancato adempimento agli obblighi assunti all'atto di ammissione, secondo le scadenze e le modalità stabilite;
  - b) la grave violazione di disposizioni statutarie o delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Ente;
  - c) la commissione di illeciti a danno della Fondazione o dei suoi componenti;
  - d) nel caso di persone giuridiche, trasferimento di controllo, apertura di procedure di liquidazione o procedure concorsuali anche stragiudiziali, fallimento, estinzione;
  - e) la grave violazione del Codice di Condotta.
- 8.7 Ciascun Partecipante può sempre recedere volontariamente dalla Fondazione, salvo che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, ed ha effetto immediato dalla sua ricezione.

- 8.8 La qualifica di Partecipante non dà diritti o vantaggi di carattere economico, né crea diritti di proprietà, uso, o altri diritti reali riguardanti i beni della Fondazione. Il Partecipante che abbia receduto o che, comunque, abbia cessato di appartenere alla Fondazione non può ripetere i contributi versati, né vanta alcun diritto sul patrimonio.
- 8.9 Il Consiglio di Amministrazione tiene e aggiorna il Libro dei Partecipanti, nel quale sono annotati i nomi e gli estremi anagrafici o identificativi, nonché i recapiti presso i quali inviare la corrispondenza istituzionale, anche in via telematica.

## **Art. 9 Responsabilità dei Fondatori e dei Partecipanti**

- 9.1 La partecipazione alla Fondazione - avente natura strettamente liberale e rispondente a scopi non egoistici di utilità sociale - non comporterà in capo ai Fondatori e ai Partecipanti alcun obbligo di conferimento, di versamento o di prestazione ulteriore e diverso rispetto all'obbligazione da ciascuno di essi già eseguita o promessa, rispettivamente all'atto di ammissione o di rinnovo, sempre salva la facoltà di compiere autonomi atti di liberalità in favore della Fondazione. L'adempimento delle obbligazioni assunte non attribuisce ai Fondatori e ai Partecipanti alcun diritto di partecipazione alle risorse finanziarie, ovvero di rivalutazione o restituzione dell'apporto, né, tanto meno, crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, a qualsiasi causa o titolo.
- 9.2 I Fondatori e tutti i Partecipanti hanno diritto di consultare i bilanci, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, nonché i verbali degli organi dell'Ente, senza costi aggiunti per la Fondazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e in eventuali regolamenti per l'esercizio del diritto di accesso agli atti.

## **Art. 10 Il Comitato dei Fondatori**

- 10.1 Il Comitato dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Partecipanti Fondatori.
- 10.2 Il Comitato nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 13, previa determinazione del numero.
- 10.3 Il Comitato approva il bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché il bilancio consuntivo e la relazione morale annuale.
- 10.4 Il Comitato nomina il Revisore legale ai sensi dell'art.17.
- 10.5 Il Comitato dei Fondatori deve nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione almeno un praticante esperto nella tradizione Karma Kagyu e accettato dai Maestri spirituali, responsabile dell'andamento della vita spirituale e delle attività di Dharma della Fondazione. Tale componente tiene i contatti con i Maestri, li aggiorna regolarmente dell'andamento delle attività della Fondazione e informa il Comitato dei Fondatori e l'Assemblea dei partecipanti in merito ai consigli ricevuti.
- 10.6 Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione.
- 10.7 Il Comitato propone e approva le modifiche al presente Statuto e all'atto costitutivo, nonché l'eventuale trasformazione, estinzione o liquidazione dell'ente;
- 10.8 Il Comitato propone la trasformazione, fusione, scissione, l'estinzione o la liquidazione dell'Ente, e comunica tale proposte al Maestro di Dharma.
- 10.9 Fintantoché non sarà costituito il Comitato dei Fondatori, le sue attribuzioni saranno

- esercitate dai Fondatori.
- 10.10 Le adunanze del Comitato dei Fondatori sono convocate dal Presidente del Comitato stesso. La prima convocazione è effettuata dai Presidenti dei Fondatori
- 10.11 Entro il 30 aprile di ogni anno dell'anno d'esercizio il Presidente convoca il Comitato dei Fondatori per l'approvazione del bilancio. Alla riunione partecipa il Revisore legale.
- 10.12 La seduta del Comitato è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per le delibere di approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
- 10.13 Posso votare solo i componenti del Comitato in regola con l'adempimento degli obblighi assunti all'atto di ammissione o rinnovo. Ogni componente può farsi rappresentare da un altro componente del Comitato mediante delega scritta.
- 10.14 Alle riunioni del Comitato dei Fondatori si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 12.

#### **Art. 11 L'Assemblea dei Partecipanti**

- 11.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti Fondatori e Sostenitori; sono invitati i Partecipanti Onorari. Essa è un organo consultivo di mero indirizzo, senza poteri vincolanti e, in particolare:
- a) stabilisce indirizzi generali per il funzionamento e la crescita della Fondazione;
  - b) esprime il proprio parere in relazione al bilancio preventivo e alla bozza del bilancio consuntivo, nonché alla relazione morale annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) approva le proposte di nomina alla qualità di Partecipante Onorario, avanzate dal Consiglio di Amministrazione in favore di persone particolarmente distintesi a sostegno della Fondazione, ai sensi dell'Articolo 8.4;
  - d) di propria iniziativa, o a seguito di istruttoria del Consiglio di Amministrazione o di una Commissione da questi delegata, propone di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Partecipanti, fatta eccezione per i Fondatori;
  - e) propone regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione e dei suoi organi, nonché per l'esercizio di diritti da parte dei Partecipanti;
  - f) rende il proprio parere, sempre non vincolante, su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione o altri organi dell'Ente intendano sottoporle.
- 11.2 Fintantoché non sarà costituita l'Assemblea dei Partecipanti, le sue attribuzioni saranno esercitate dai Fondatori.
- 11.3 I Fondatori e ciascun Partecipante può intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti ed esercitare il diritto di voto se in regola con l'adempimento degli obblighi assunti all'atto di ammissione o di rinnovo. I Fondatori e i Partecipanti che siano persone giuridiche partecipano all'Assemblea dei Partecipanti per il tramite del rispettivo legale rappresentante o di altro soggetto delegato.
- 11.4 Alle condizioni previste dall'Articolo 11.3, i Fondatori e ciascun Partecipante ha diritto ad un solo voto. I Fondatori o il Partecipante impossibilitato a presenziare di persona può intervenire, delegando per iscritto un altro membro dell'Assemblea dei

Partecipanti avente diritto di voto. Nessun membro dell'Assemblea dei Partecipanti può ricevere più di una delega. I Fondatori o il Partecipante in conflitto di interessi su materie all'ordine del giorno deve darne notizia e può partecipare alla seduta, ma non può esercitare, neppure per delega, il diritto di voto e non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo. In ogni caso, sono in conflitto di interesse i Partecipanti appartenenti al Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione di delibere riguardanti la loro responsabilità.

## **Art. 12 Adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti**

- 12.1 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta motivata e sottoscritta di almeno un terzo dei Partecipanti o della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
- 12.2 L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento dei Fondatori e di almeno il 30% dei Partecipanti Sostenitori. Ove non sia raggiunto tale quorum, è indetta una nuova seduta in seconda convocazione, in cui l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti, purché in regola ai sensi dell'Articolo 11.3. Le proposte, i pareri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Lo scrutinio è palese, salvi i casi di elezione di persone a cariche sociali.
- 12.3 Le adunanze sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo. L'avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione e, nel momento stesso della sua pubblicazione, sarà dato per conosciuto da parte di tutti i convocati. Tale avviso, nondimeno, potrà essere recapitato a ciascun Partecipante anche via e-mail.
- 12.4 Al fine di acquisire maggiori informazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione, ciascun membro dell'Assemblea dei Partecipanti, senza aggravio od ostacolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, può accedere ai documenti ed alla corrispondenza inerenti l'ordine del giorno.
- 12.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Partecipante Fondatore più anziano di età intervenuto alla seduta.
- 12.6 Di ciascuna adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti viene redatto e conservato un sintetico verbale, sottoscritto da chi presiede e dal segretario nominato in occasione dell'adunanza, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta. I verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di suo delegato.

## **Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione**

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 7 membri, incluso il Presidente, nominati dal Comitato dei Fondatori

- 13.2 Per non essere considerata rinunciataria, la persona nominata dal Comitato dei Fondatori deve accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina. I membri nominati durano in carica 5 (cinque) anni e sono rileggibili. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la nomina e accettazione dei due terzi dei membri.
- 13.3 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono dall'ufficio:
- a) Coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
  - b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi,
  - c) i dipendenti diretti o indiretti della Fondazione o coloro che abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.
- Nella sua prima adunanza, prima di ogni deliberazione, il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di causa di ineleggibilità e incompatibilità dei suoi componenti.
- 13.4 Gli Amministratori decadono per scadenza del mandato, dimissioni, revoca o esclusione. In particolare:
- a) le dimissioni sono immediatamente efficaci all'atto di notifica al Consiglio di Amministrazione;
  - b) la revoca o l'esclusione può essere disposta dal Comitato dei Fondatori per giusta causa, ossia, a titolo di esempio, nel caso di: accertate situazioni di incompatibilità o di impedimento non momentaneo; mancata partecipazione senza giustificato motivo e per tre volte consecutive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; gravi inadempienze o irregolarità nello svolgimento del mandato; gravi violazioni di norme statutarie e dei regolamenti interni; sopravvenienza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità.
- Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione vengano meno per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione ne dà immediato avviso al Comitato dei Fondatori che provvede a nominare un nuovo Consigliere. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino al termine del mandato del membro sostituito,
- 13.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si dovrà considerare decaduto e occorrerà procedere, quanto prima, alla sua ricostituzione.
- 13.6 Il Consiglio di Amministrazione, scaduto o decaduto, è prorogato fino all'insediamento del successivo, per i soli affari di ordinaria amministrazione, e salvi quelli urgenti e indifferibili.
- 13.7 Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle indennità diarie e delle spese per ragioni dell'ufficio, nei limiti di legge e purché documentate, e salva, altresì, l'eventualità di compensi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione per attività non connesse alla carica ma svolte a favore della Fondazione.

#### **Art. 14 Poteri del Consiglio di Amministrazione**

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento dei fini della Fondazione. Esso, in particolare:
- a) nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;
  - b) delibera l'ammissione di nuovi Partecipanti o il rinnovo dell'adesione, determinandone le condizioni, nonché la sospensione dei diritti;
  - c) delibera il proprio gradimento per la nomina alla qualità di Partecipante Onorario, in favore di persone particolarmente distintesi a sostegno della Fondazione, su proposta dei Fondatori, ovvero propone la nomina di persone meritevoli alla qualità di Partecipante Onorario, ai sensi dell'Articolo 8.4;
  - d) delibera la misura della quota annua, ovvero le modalità di rinnovo dell'adesione, per i Partecipanti Sostenitori;
  - e) delibera i corrispettivi per prestazioni e servizi;
  - f) adotta i regolamenti interni del personale o relativi alla vita comunitaria, ivi compresi i regolamenti per l'istituzione ed il funzionamento di comitati o gruppi di lavoro, la convocazione degli organi dell'Ente, l'accesso agli atti, e in genere tutti i regolamenti necessari al buon funzionamento dell'Ente;
  - g) assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle leggi vigenti;
  - h) delibera convenzioni e accordi con soggetti, pubblici e privati;
  - i) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
  - j) delibera *(i)* l'alienazione, a scopo di finanziamento, di beni del Fondo di Gestione superflui rispetto agli scopi istituzionali dell'ente; *(ii)* gli incrementi del patrimonio, acquisti di beni, nonché l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti; *(iii)* i criteri di erogazione delle rendite; *(iv)* la destinazione di risorse a incremento del Fondo di Dotazione;
  - k) stabilisce indennità diarie o compensi per organi della Fondazione, nei limiti posti dalla legge e dallo Statuto;
  - l) nomina i membri di Commissioni e di Comitati eventualmente da costituirsi, con funzioni puramente consultive o di studio;
  - m) può nominare e revocare procuratori generali e speciali della Fondazione;
  - n) esercita le azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori cessati dalla carica, su proposta dei Fondatori;
  - o) adempie agli obblighi attribuiti per legge e delibera su ogni altra questione ed esercita ogni altro potere, non espressamente riservati ad altri organi dal presente Statuto.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti, anche riuniti in commissioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo il diritto di impartire direttive e di revocare o avocare a sé operazioni delegate. Sotto la propria personale direzione e responsabilità, gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono valersi, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, quali collaboratori e/o sostituti, di dirigenti e/o di personale di ruolo direttivo, salvo che per tali attività sia richiesta un'esecuzione strettamente personale e/o sia esclusa la facoltà di avvalersi di sostituti e/o ausiliari.

## **Art. 15 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

- 15.1 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di

- posta elettronica certificata o semplice, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
- 15.2 Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 15.3 L'Amministratore che, in una determinata operazione, abbia, anche solo potenzialmente, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; il medesimo può partecipare alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini dei quorum deliberativo e costitutivo.
- 15.4 È, in ogni caso, espressamente esclusa la possibilità di voto per delega, nonché la partecipazione temporanea alle riunioni. Alle adunanze possono essere ammessi, su invito e senza diritto di voto, anche i Partecipanti consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.
- 15.5 Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché sia assicurata a tutti: (i) l'effettiva partecipazione alla discussione ed alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; (ii) la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documenti in tutti i luoghi audio e/o video collegati; (iii) l'apposizione della firma, anche elettronica o digitale, di ogni partecipante in un foglio delle presenze.
- 15.6 Di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione viene conservato un processo verbale, redatto dal segretario nominato in occasione dell'adunanza, e sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti, i quali hanno il diritto di farvi inserire proprie dichiarazioni o riserve, anche a giustificazione del voto. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione. Il verbale deve essere presentato alla seduta successiva del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito registro in ordine cronologico a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di suo delegato.

#### **Art. 16 Il Presidente e il Vice Presidente**

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione e Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.
- 16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
- 16.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
- 16.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

- 16.5 Il Presidente sostiene il componente responsabile per la gestione del Dharma, nel mantenimento e nella cura dei contatti con i Maestri e si impegna a realizzare i loro consigli ed indirizzi.
- 16.6 Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 17 I Maestri**

- 17.1 I Maestri sono responsabili della vita spirituale della Fondazione. Sono l'autorità di riferimento per gli insegnamenti buddhisti, per loro attuazione e deve essere consultato dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione in questioni spirituali. In particolare, i Maestri dovranno essere interpellati e rendere parere vincolante sui cambiamenti nella direzione spirituale e potranno opporre il veto a indirizzi spirituali che ritengano in contrasto con la dottrina buddista o la continuità dell'insegnamento e della tradizione del proprio lignaggio.
- 17.2 La Fondazione riconosce come Maestri spirituali di riferimento:
- Il 17 Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje
  - Kunsig Shamar Rinpoche
  - Jigme Tsewang Rinpoche, rappresentante del Karmapa Trinley Thaye Dorje e di Kunsig Shamar Rinpoche

#### **Art. 18 Il Revisore Legale**

- 18.1 Il Revisore Legale è organo monocratico della Fondazione ed è nominato dal Comitato dei Fondatori tra gli iscritti nel Registro dei Revisori. Resta in carica 3 (tre) anni, salvo decadenza o dimissioni, e può essere riconfermato. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica.
- 18.2 Il Revisore Legale è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.
- 18.3 Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori, salvo quanto previsto all'art. 10.12.
- 18.4 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso per il Revisore Legale.

#### **Art. 19 Trasformazione, fusione, scissione**

- 19.1 Le modifiche al presente Statuto, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Ente, nei limiti posti dalla legge sono approvate dal Comitato dei Fondatori col voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nel rispetto dei principi fondamentali della Fondazione.

#### **Art. 20 Estinzione e liquidazione**

- 20.1 In caso di estinzione della Fondazione, per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i suoi membri. Esaurita la fase di liquidazione, i beni residui della Fondazione saranno devoluti ad altra associazione, fonda-

zione o ente *no profit*, già esistente, col vincolo che tali beni dovranno essere esclusivamente destinati ad attuare ovvero a finanziare attività dirette a perseguire finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della Fondazione e in linea con la volontà originaria dei Fondatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 21 Disposizioni generali**

- 21.1 Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana e sostituisce ogni precedente versione, regolamento o delibera, che, per materia o per scopo, siano incompatibili o comunque superati dalle presenti disposizioni. Eventuali singole disposizioni dello Statuto, che fossero dichiarate invalide e/o inefficaci, non rendono invalido e/o inefficace l'intero Statuto e dovranno essere sostituite dagli organi competenti in conformità ai requisiti di legge.
- 21.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Titolo II del libro primo del codice civile e le leggi relative al settore di attività della Fondazione.

#### **Art. 22 Disposizioni transitorie**

- 22.1 I primi componenti del Consiglio di Amministrazione, il primo Presidente e Vice-Presidente, nonché il primo Revisore Legale, sono tutti nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione.